



Recesso ed esclusione nelle società di persone

Problematiche fiscali

di **Giuseppe Rebecca**

*Studio Rebecca & Associati di Vicenza - Partner
Synergia Consulting Group*

1. Premessa

Il tema del trattamento tributario del recesso e dell'esclusione da società di persone di una persona fisica non imprenditore è uno dei buchi del Tuir, vecchio e nuovo; si è infatti in assenza di una chiara specifica disposizione.

A questo proposito è interessante segnalare una curiosità. Se da un punto di vista tributario la fattispecie, come vedremo, è stata trascurata per le società di persone, proprio l'opposto è accaduto sotto l'aspetto civilistico. In questo ambito, infatti, in caso di recesso da società di persone è sempre stato riconosciuto che al socio recedente spetta la sua quota valorizzata in base ai valori effettivi alla data di recesso, tenuto conto delle operazioni in corso e dell'avviamento (art. 2289 del codice civile). Così non accadeva invece per le società di capitali, *ante* riforma. È ben vero che l'interpretazione giurisprudenziale era per l'equiparazione comunque delle modalità di valutazione, ma l'art. 2437 del codice civile *ante* riforma diceva diversamente, essendo riferito solo ai valori contabili, avviamento e plusvalori esclusi.

La riforma societaria ha ora del tutto equiparato le previsioni (artt. 2437-*ter* del codice civile per le S.p.a. e 2473, comma 3, del codice civile per le S.r.l.).

2. La fattispecie

Il socio che recede o che è escluso viene liquidato in base ad un importo che di norma è superiore

sia al valore contabile della quota della società sia anche al valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione dallo stesso detenuta.

In tale importo, unico, sono ricomprese le seguenti quattro voci:

- 1) quota proporzionale di capitale, di riserve e di utile;
- 2) quota proporzionale dell'utile dell'esercizio in corso;
- 3) quota di plusvalenze, al netto di minusvalenze;
- 4) quota di avviamento.

Per il socio recedente sarà tassata la parte eccedente il costo di acquisto, maggiorata degli utili mandati a riserva.

Con le modifiche apportate al Tuir, dal 1° gennaio 2004 non si applica più, alle società immobiliari e finanziarie, quell'esclusione specifica dalla sommatoria degli utili, esclusione, tra l'altro, quasi sicuramente incostituzionale.

Mancando una diversa disposizione, si deve tra l'altro ritenere che ora si sommano, per tali società, anche le riserve *ante* 2004.

Per la società si dovrà valutare come contabilizzare quanto versato.

Appare opportuno segnalare come sia oramai quasi pacificamente inteso che l'obbligo di liquidare il socio che recede è della società, e non dei soci. In questo senso si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (1).

3. Le norme

Queste le norme che interessano la fattispecie:

- a) Art. 17, comma 1, lettera l) del Tuir (ex 16):

(1) Da ultimo, Cass. n. 6373 del 1° aprile 2004.

"1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

"... l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni".

b) Art. 47, comma 7, del Tuir (ex art. 44, comma 7, prima parte), "Utili da partecipazione":

"7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".

c) Art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

"1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 44 dello stesso testo unico".

(È da precisare che i riferimenti sono agli articoli del precedente Tuir, non aggiornato).

In definitiva, le norme appaiono sufficientemente chiare; partendo dall'ultima disposizione la fattispecie può così riassumersi: siamo in presenza di un reddito di partecipazione (art. 6 del D.P.R. n. 42/1988), che è una categoria non specificatamente prevista dalla legge, determinato come reddito di capitale (art. 47 del Tuir) e tassato separatamente (art. 17 del Tuir), salvo diversa opzione per la tassazione ordinaria.

Si tratta di una costruzione forse un po' macchinosa, ma che in ogni caso appare ben definita.

4. Redditi di partecipazione

I tipi di reddito sono da tempo 6; il Tuir, che nulla ha rinnovato, a questo proposito, prevede:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Come si può facilmente osservare, non esiste alcuna categoria denominata "reddito di partecipazione".

Questa specifica previsione è utilizzata, da quanto ne sappiamo, solo due volte, e precisamente:

1) nel titolo dell'art. 47 (ex 44) del Tuir "Utili da partecipazione", ancorché sia stata utilizzata la parola utile in luogo di reddito;

2) nella titolazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi.

Indubbiamente troppo poco per farne una categoria autonoma di reddito.

L'art. 6 del D.P.R. n. 42/1988 ci dice che siamo in presenza di un reddito diverso di partecipazione; si dovrà valutare, allora, se si tratta di reddito di capitale, oppure di reddito diverso oppure di un reddito della stessa natura di quello prodotto dalla società, e quindi reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Tre tipologie di reddito tassato in differenti modalità. Per la precisione:

- reddito di capitale: ritenuta secca del 12,50 per cento oppure, se si è in presenza di partecipazioni qualificate, Irpef (prossimamente Ire) sul 40 per cento sempreché si sia optato per la tassazione ordinaria, essendo di norma prevista la tassazione separata (art. 17 del Tuir); criterio di cassa;

- redditi diversi: stesso identico trattamento;

- reddito di impresa o di lavoro autonomo: nessuna problematica, salvo che si segue il criterio della competenza.

È evidente una prima incongruenza, e cioè la tassazione separata prevista in una fattispecie ove potrebbe essere applicata la ritenuta secca del 12,5 per cento; si tratta di una evidente anomalia, al momento non ancora avanzata dalla dottrina.

5. Il D.P.R. n. 42/1988

Il D.P.R. n. 42/1988 precisa, come si è visto, che si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni di cui all'art. 44 del Tuir (ora 47); cosa significhi l'espressione virgolettata non è di facile specificazione.

Tenuto conto che nella nuova versione del Tuir non si fa alcun riferimento a tale decreto, da taluno è stato ritenuto di fatto abrogato (2).

Ma non risultando alcun contrasto, si deve ritenere che la norma sia invece ancora in vigore.

Altri, pur sostenendo la vigenza del D.P.R. n. 42/1988, concludono comunque per la non applicabilità delle disposizioni alla fattispecie (3).

(2) A. Rabatti-David Ceccarelli, *Affitto d'azienda: quali novità dopo la riforma*, in "Amministrazione e finanza" n. 12/2004 pag. 30.

(3) L. Miele-G.P. Ranocchi, *Deducibilità e valutazione della partecipazione: i riflessi sul piano fiscale dell'esercizio del recesso*, in "Guida alla riforma fiscale" n. 5/2004, "Il Sole-24 Ore", pag. 34, i quali poi affermano che si tratta di redditi di capitale, e noi si concorda, e che l'opzione è per la tassazione separata

A nostro avviso, come ha sostenuto Carlo Oneto (4), quanto dettato dal D.P.R. n. 42/1988 rimane applicabile, al di là delle differenti norme, in presenza di due sole condizioni:

- a) che la nuova norma disponga allo stesso modo della precedente;
- b) che la nuova norma non abbia già recepito il cambiamento normativo.

6. Una esemplificazione

Alfa S.a.s. costituita da più di 5 anni

Socio A: - 40% del capitale

- costo fiscale quota 3.500 (post finanziamento c/capitale)

Valori di bilancio	capitale netto	2.000
	Utile di bilancio esercizi precedenti (post acquisto quote) non distribuiti	4.000
	Finanziamento soci c/capitale (ante acquisto quota)	5.000
	Utile in formazione	300
	Totale	11.300

Utili fiscali dichiarati nel periodo: 5.000 (a fronte di 4.000 contabili)

Distribuzione di utili nel periodo: 0

Valori di mercato della società: 30.000

Valori di mercato della quota: $30.000 \times 40\% = 12.000$

Recesso socio: non è richiesto il possesso almeno quinquennale delle quote della società ma solo l'esistenza ultraquinquennale.

Valutazione recesso socio:

- quota 40%		12.000
- costo acquisto	3.500	
- quota utili del periodo		
$5.000 \times 40\% =$	<u>2.000</u>	<u>5.500</u>
(si ritiene di considerare gli utili fiscali)		
Plusvalore complessivo per il socio A	<u>6.500</u>	

(L'utile in formazione non incide, se non nella determinazione del valore della quota).

Tassazione:

$6.500 \times 40\% = 2.600 \times$ aliquota Irpef personale, tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. Ove si fosse invece trattato di partecipazione non qualificata, ritenuta secca del 12,50% su 6.500.

7. Società - Effetti fiscali e contabili

Il recesso comporta la proporzionale riduzione del capitale e delle riserve.

La quota corrispondente all'utile del periodo costituisce costo deducibile, secondo l'orientamento prevalente.

Resta la questione di come contabilizzare la differenza, e cioè se considerarla:

- 1) costo;
- 2) oppure avviamento;
- 3) oppure ridurre le riserve;
- 4) oppure ridurre il costo della partecipazione degli altri soci, in via del tutto eccezionale.

(mentre invece è proprio il contrario; l'eventuale opzione è per la tassazione ordinaria).

(4) C. Oneto, in "Il Sole-24 Ore", 30 giugno 2004.

il fisco

Scartata l'opzione 2, relativamente all'avviamento, non pagato e pertanto non iscrivibile, sono da valutare attentamente l'opzione 1 (costo) e 3 (riduzione riserve).

Per questo aspetto abbiamo un importante precedente. Le istruzioni ai Modelli UNICO SP 2000 e 2001 al Quadro RK prevedevano due casi, e precisamente:

- le somme eventualmente liquidate al socio receduto sono componente negativo di reddito;
- *analogamente* sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi.

Dal 2002 la prima previsione è stata tolta, restando solo la seconda, che inizia ancora con "analogamente" anche se l'avverbio non ha più, evidentemente, senso alcuno. Con UNICO 2004 (SP, Quadro SK) anche la seconda previsione è stata tolta. Questa quindi la situazione:

- anni 2000 e 2001 doppia previsione
- anni 2002 e 2003 previsione solo per gli eredi
- dal 2004 nessuna previsione

Appare difficile dare una interpretazione logica a tutto ciò.

Riprendendo l'esemplificazione fatta, questi gli effetti per la società:

Valore liquidato al socio receduto			12.000
Scomposizione dell'importo:			
capitale netto	2.000 × 40%	800	
Riserve esercizi precedenti	4.000 × 40%	1.600	
Finanziamento soci c/capitale	5.000 × 40%	<u>2.000</u>	<u>4.400</u>
Differenza			<u>7.600</u>

Contabilmente la società avrà quindi un costo di 7.600, di cui 120 dato dall'utile in formazione.

La liquidazione potrà essere effettuata o in contanti o con assegnazione di beni. In quest'ultimo caso si dovrà far riferimento al valore normale dei beni, ed assoggettare l'assegnazione alle normali imposte indirette applicabili.

8. Un aspetto particolare

Come abbiamo visto nell'esemplificazione, l'utile del socio è diverso dal costo sostenuto dalla società. Di norma sarà sempre così, derivando i valori da fatti del tutto scollegati l'uno dall'altro.

Nella fattispecie numerica abbiamo un utile per il socio di 6.500 e un costo, per la società, di 7.600.

Tale differenza è spiegabile, essendo derivata alle diverse modalità di determinazione dell'importo.

Per la società, la differenza si calcola in base ai valori contabili; per il socio, il riferimento è il prezzo di acquisto della quota, prezzo sul quale la società nulla ha a che vedere.

È quindi ovvio che, prendendo basi di raffronto diverse, ci siano valori diversificati.

9. Il caso dell'assegnazione di beni

Al socio che recede può essere assegnato un bene, in luogo di una somma di denaro.

Il valore di riferimento per il bene è il valore normale, il quale ben potrebbe risultare superiore sia al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sia al valore del patrimonio da annullare.

Si ha così, in capo al socio, la creazione di un

reddito, da assoggettare a tassazione come tutto il resto.

In capo alla società, da un punto di vista contabile, si chiuderà il conto acceso a debito nei confronti dei soci che recedono con l'eliminazione dell'attività e con la conseguente rilevazione della plusvalenza.

Quali sono gli effetti fiscali? Il costo è riconosciuto, come ha previsto l'Amministrazione finanziaria.

Quanto alla plusvalenza, è realizzata, trattandosi di assegnazione di beni al socio, per cui diventa materia imponibile. Andrà a compensare, in tutto o in parte, il costo già rilevato.

10. Esempificazione caso assegnazione

Riprendiamo l'esemplificazione già fatta, ipotizzando che nel valore da assegnare al socio di 12.000 sia compreso un immobile, stimato, di pari valore, iscritto in bilancio per un netto di 1.000 (5.000 costo, e fondo ammortamento 4.000).

Si tenga conto che il riferimento è al valore normale del bene, non certamente al valore determinato automaticamente in base ai coefficienti catastali.

Vediamo in questo caso le ulteriori esemplificazioni, fiscali e contabili.

Per quanto concerne il socio che recede, ai fini delle imposte dirette nulla di diverso; il suo plusvalore sarà di 6.500, tassato come si è già visto.

Certamente ci sono poi le imposte indirette, e nella fattispecie l'Iva del 20 per cento, che per il socio persona fisica andrà a costituire costo.

Per quanto concerne la società, le cose sono un po' più complicate.

Questo è lo schema operativo:

Il fisco

Diversi	a	Socio c/recesso		12.000
Capitale netto			800	
Riserve esercizi precedenti			1.600	
Finanziamento soci in c/capitale			2.000	
Costo per recesso			<u>7.600</u>	
Diversi	a	Diversi	12.000	5.000
Socio c/recesso	a	Immobili		
Fondo ammortamento	a	Plusvalore	4.000	11.000

Da un punto di vista economico ci si ritroverà con un costo per il recesso, deducibile, di 7.600 e una *plus* sull'immobile di 11.000.

Trattandosi di realizzo, si ritiene che la *plus* sia fiscalmente realizzata e che pertanto l'effetto complessivo, nella fattispecie, sia di un reddito totale, per la società, di 3.400 (dato da 11.000 - 7.600).

11. L'Amministrazione finanziaria

Dal 1978 l'Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte su tali temi; anche se per analizzare spunti o aspetti non sempre coincidenti.

Questi in estrema sintesi i diversi interventi, in ordine cronologico:

Ante *Tuir*

1) *Nota n. 9/849 del 12 giugno 1978* (in "il fisco" n. 20/1978, pag. 52)

Per il socio, quanto ricevuto in eccedenza rispetto al capitale versato costituisce reddito diverso da tassare ex art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

2) *Risoluzione n. 318 del 12 giugno 1978*

La *plus* liquidata agli eredi costituisce reddito diverso, in base all'art. 80 del D.P.R. n. 597/1973 (e non quindi, ex art. 76) e l'utile del periodo è considerato quale costo per la società.

3) *Nota n. 9/540 del 13 marzo 1979* (in "il fisco" n. 13/1979, pag. 1276)

Riconferma la precedente, specificando che l'intento speculativo deve essere verificato caso per caso.

In vigenza di *Tuir*

1) *Risoluzione n. 127/E del 27 maggio 1995* (in "il fisco" n. 34/1995, pag. 8390)

Gli utili realizzati nel periodo ricompreso nella

liquidazione della quota sono tassati con tassazione separata con possibilità di operare per la tassazione ordinaria e costituiscono costo per la società.

2) *Circolare n. 189/E del 21 settembre 1999* (in "il fisco" n. 36/1999, pag. 11740)

Riconferma in buona sostanza la precedente.

3) *Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000* (in "il fisco" n. 22/2000, pag. 7178)

L'indennità di recesso è tassata separatamente e costituisce costo per la società.

4) *MAP 10 maggio 2000, risposta 11.10*

Direzione regionale Lombardia e Piemonte.

Il trattamento riservato al socio che recede è lo stesso per ogni importo liquidato.

5) *Direzione regionale delle Entrate della Lombardia - Nota n. 60044 del 13 luglio 2000*

È stata sostenuta una tesi molto restrittiva: per la società è stato ritenuto costo deducibile la parte correlata all'utile in formazione. Tutto il resto dovrebbe andare a patrimonio. In caso di carenza di importo, dovranno intervenire i soci restanti.

6) *Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002* (in "il fisco" n. 26/2002, fascicolo n. 2, pag. 3744)

Secondo tale circolare, l'importo percepito dai soci usciti da società che prosegue come ditta individuale costituisce reddito di capitale per la parte eccedente il costo.

12. Una diversa teoria

È stato sostenuto che "sia la lettera della disposizione ('ai fini della determinazione'), che la logica di una imposizione intesa a realizzare una 'simmetria' fra reddito imponibile a carico del socio

Il fisco

uscente e componente negativo deducibile da parte della società, inducono a ritenere che il legislatore si sia interessato solo dell'aspetto quantitativo di quel reddito, lasciando che l'aspetto qualitativo continui ad essere quello 'proprio' del reddito di partecipazione, inteso come sottocategoria dei redditi d'impresa (o di lavoro autonomo) e non invece come utile di partecipazione da far rientrare fra i redditi di capitale" (5).

È sicuramente condivisibile l'affermazione secondo la quale il legislatore si è interessato dell'aspetto quantitativo; meno sostenibile è la tesi che, trattandosi di reddito di partecipazione, si sia nell'ambito del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Allo stesso modo ben si può sostenere che si tratta, invece, di reddito di capitale. Ed è proprio la tesi, peraltro ondivaga, seguita dall'Amministrazione finanziaria, sia *ante* Tuir (6) che successivamente (7).

Ora abbiamo la circolare n. 52/E del 10 dicembre 2004 (in "il fisco" n. 47/2004, fascicolo n. 2, pag. 7202) la quale, confermando la precedente n. 26/E del 16 giugno 2004 (in "il fisco" n. 26/2004, fascicolo n. 2, pag. 4008), è intervenuta sul tema

(5) R. Lunelli, in "Il Sole-24 Ore", 3 novembre 2004.

(6) Nota n. 9/849 del 12 giugno 1978, nota n. 9/540 del 13 marzo 1979; risoluzione n. 318 del 13 marzo 1979.

(7) Da ultimo, circolare n. 54/E del 19 giugno 2002.

Invero la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 aveva invece specificato che, in carenza di presupposti temporali per la tassazione separata, la natura del reddito era la stessa di quello prodotto dalla società, o di impresa o di lavoro autonomo.

del recesso, specificando che i valori ricevuti dai soci, nei casi previsti dall'art. 47, comma 7, del Tuir, "danno luogo a reddito di capitale (in particolare utile) e non a redditi diversi".

Subito dopo, la stessa circolare chiarisce che questo trattamento è applicabile nel caso di recesso che prevede l'annullamento delle quote. In presenza invece di recesso attuato mediante acquisto delle quote, si sarebbe, ovviamente, in presenza di reddito diverso.

Non è stata fatta, nella circolare, alcuna distinzione tra società di persone e società di capitali. Si tratta, in ogni caso, di una ulteriore conferma di quanto già più volte sostenuto dall'Amministrazione finanziaria: si è in presenza di un reddito di capitale.

13. Conclusioni

La fattispecie del recesso e dell'esclusione del socio nelle società di persone non ha trovato condivisa soluzione.

A nostro avviso, pur essendo in presenza di un reddito cosiddetto di partecipazione, il plusvalore percepito dal socio sarà tassato come reddito di capitale (se partecipazione qualificata, sul 40 per cento, se partecipazione non qualificata, con aliquota secca del 12,5 per cento) e tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Per la società, infine, dovrebbe sempre trattarsi di costo fiscalmente riconosciuto.

L'Amministrazione finanziaria, più volte intervenuta, sia *ante* che *post* Tuir, non ha dato soluzione univoca, come si è visto.